

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

VERBALE N°33 DEL 24.07.2019

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare n. 8060/2019 del 23.07.2019, avente ad oggetto: “*art. 194, comma 1, lett. a), decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (U.I. euro 124.195,00)*”.

### Premesso che:

L'art. 194 (*riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*) del D.L.gs n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Ai fini del riconoscimento del debito, l'obbligazione deve connotarsi per il carattere di liquidità ed esigibilità, nel senso che occorre la sussistenza di una obbligazione giuridica di dare, il cui importo deve essere determinato o determinabile; il pagamento, inoltre, non deve essere sottoposto a termine o condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di sentenze esecutive di condanna il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente.

In data 11.07.2019, prot. n° 60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, è stata trasmessa a tutti i dirigenti apposita direttiva in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

#### **Dato atto che:**

La Città metropolitana di Torino ha trasmesso al collegio dei revisori, in data 23.07.2019, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione consiliare n° 8060/2019 del 23.07.2019, avente ad oggetto: "art.194, comma1, lett.a) del D.L.gs n°267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. (U.I. euro 124.195,00)".

Con detta proposta viene evidenziata la sussistenza di sentenze esecutive pervenute all'Ente come da elenco che segue:

- 1) Sentenza del Tribunale civile di Torino, Sez.I, n° 1974/2019 del 17.04.2019, pronunciata nella causa R.G n° 2229/2016 ( non ancora notificata da controparte), proposta da agenzia A.F. in materia di formazione professionale, con la quale, a parziale accoglimento delle domande proposte da A.F, ha condannato la Città Metropolitana a corrispondere all'agenzia la somma di euro 160.229,99 ( somma che costituiva parte dell'oggetto di causa, che risulta disponibile sulle scritture contabili dell'Ente in conto gestione residui passivi), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e a rifondere, a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. la somma di euro 94.425,80; l'Amministrazione, inoltre, è tenuta alla rifusione delle spese di lite che il Giudice ha liquidato in euro 47,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per onorari oltre rimborso spese generali, CPA, come per legge, e IVA, così complessivi euro 19.642,98; a tale cifra si aggiunge il rimborso del contributo unificato di euro 1.686,00; al riguardo, si precisa che trattasi di materia rientrante tra le funzioni delegate dalla Regione Piemonte alla Città Metropolitana e disciplinate con Legge Regionale Piemonte n° 23/2015, nonché dall'art. 2 dell'accordo di delega ai sensi dell'art. 123 s.s. del Reg ( UE) n°1303/2013 in essere tra regione Piemonte , Autorità di gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 e la Città Metropolitana di Torino – Organismo intermedio, secondo cui la Regione si impegna " a gestire il contenzioso relativo alle funzioni delegate, i cui costi saranno coperti a titolo di spese connesse all'esercizio delle funzioni (art. 24, comma 1, della Legge Regionale n° 23/2015)"; l'art. 24, comma 1, prevede, infatti, che le spese conseguenti all'applicazione della Legge Regionale 23/2015 sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016: per euro 19.642,98, spese legali; euro 94.425,80 dovuti per maggior danno; interessi ( come riconosciuti in sentenza su euro 160.229,99), ammontanti ad euro 5.000,00.

- 2) Sentenza n° 2753/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, depositata il 30.01.2019, con la quale è stato respinto il ricorso innanzi alle SU della Corte di Cassazione (promosso dalla Città Metropolitana di Torino, autorizzato con decreto della Sindaca metropolitana n° 24557/2016 avverso la sentenza del Consiglio di Stato n° 2425/2016), ritenendo che nel caso di specie il Consiglio di Stato non avesse superato il limite esterno della giurisdizione e non avesse, quindi, invaso la sfera di attribuzioni proprie del legislatore, “*attenendosi al compito interpretativo ad esso proprio, ricercato la voluntas legis applicabile nel caso concreto..., pur non desumendola solo dal tenore letterale delle singole disposizioni, bensì dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela*”. La Suprema Corte ha, altresì, condannato i ricorrenti in Cassazione (Città Metropolitana di Torino e ANAS S.p.A) al pagamento delle spese di lite pari ad euro 8.954,70 ed al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1bis, del DPR n° 115/2002, pari ad euro 3.607,00 **per un importo complessivo di euro 12.607,00.**
- 3) Sentenza n° 1080/2019 del Tribunale del Lavoro di Torino, depositata il 20.06.2019 ( R.G.L. 1793/2019), concernente il riconoscimento del diritto al trasferimento presso la Regione Piemonte di un dipendente della Città Metropolitana con la quale “*è stata dichiarata cessata la materia del contendere, dando atto dell'intervenuto provvedimento di trasferimento, nonché ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, dichiarando la c.d. soccombenza virtuale, ha condannato la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino in solido tra loro al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidandole in euro 7.025,00, per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA, se dovuta e CPA a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio, oltre successive occorrente*”, per un importo complessivo di euro 10.250,00, **di cui il 50% a carico della Città Metropolitana pari ad euro 5.125,00.**
- 4) Sentenza TAR Piemonte, Sez. II, n° 143/2019, depositata il 6.02.2019, pronunciata nella causa R.G n° 201/2018, proposta dall' Ente Nazionale per la Protezione Animali ( ENPA onlus) avverso il programma di contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino per l'anno 2018 (materia delegata dalla Regione Piemonte), con condanna dell'Ente alla rifusione delle spese legali ed accessori di legge per un importo complessivo di euro **7.136,48** ( di cui euro 5.836,48 per onorari, comprensivo di spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% ed euro 1.300,00 per contributo unificato).

**Vista:**

l'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente, costituita in particolare dalle seguenti relazioni istruttorie a firma dei Dirigenti competenti per materia, da valere quale parere di regolarità tecnico-amministrativa:

- relazione prot. 63674/2019 del 22.07.2019 del dirigente della Direzione “*Formazione professionale e orientamento*”, in relazione alla sentenza n° 1974/2019 del Tribunale civile di Torino;
- relazione prot. 63623/2019 del 22.07.2019 del Dirigente della Direzione “*Servizi alla imprese, SPL e partecipazioni*”, in relazione alla sentenza 2753/2019 della Suprema Corte di Cassazione;

- relazione prot. 63271/2019 del 19/07/2019 del dirigente della Direzione “ *Risorse umane*”, in relazione alla sentenza n° 1080/2019 del Tribunale di Torino, sezione Lavoro;
- relazione prot. 63276/2019 del 19.07.2019 del dirigente del Dipartimento “ *Sviluppo economico, funzione specializzata tutela fauna e flora*”, in relazione alla sentenza n° 143/2019 del TAR Piemonte.

**Dato atto che:**

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n.6), il collegio dei revisori rilascia pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e di transazioni.

**Preso atto:**

- dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi dai Dirigenti responsabili, del parere di regolarità tecnica del Dirigente dell'avvocatura, del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del servizio finanziario, nonché dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto;
- che la spesa derivante dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui trattasi per euro 143.938,00 trova copertura finanziaria come segue:
  - euro 124.195,00 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione libero;
  - euro 12.607,00 mediante prelevamento dal fondo rischi contenzioso previa variazione di bilancio;
  - quanto ad euro 7.136,00 con somme disponibili sul capitolo 17982;
- che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituiscono, si ribadisce, atto dovuto e vincolato da parte della Pubblica Amministrazione in quanto il debito si impone all'Ente “ex se”;
- che la proposta di deliberazione di cui in oggetto risulta redatta nel rispetto delle condizioni e dei presupposti definiti dalla disposizione normativa stabilita dall'art. 194 del Tuel;
- che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive costituisce adempimento obbligatorio, anche allo scopo di evitare ulteriori aggravii si spesa a carico dell'Ente.

**Tutto ciò premesso:**

**Il Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino**

**Esprime**

Parere favorevole al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla proposta di deliberazione n.8060/2019 del 23.07.2019, avente ad oggetto. “*Art.194, comma1, lett. a) del Tuel 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (U.I. Euro 124.195,00)*”.

### Segnala

L'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento dei debiti di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti.

### Dispone


Di trasmettere il presente verbale al Direttore generale, al Segretario generale, al Dirigente dei servizi finanziari e per conoscenza al Sindaco e al Vicesindaco della città Metropolitana.

Il collegio dei revisori:

Andrea Matarazzo, Presidente;

Antonella Perrone, componente;

Franca Roso, componente;



Andrea Matarazzo  
Antonella Perrone  
Franca Roso